Codice A11000

D.D. 30 dicembre 2014, n. 58

Contratto di comodato tra la Regione Piemonte ed il Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale avente ad oggetto il Viale Carlo Emanuele II in Venaria Reale (TO). Approvazione dello schema di contratto.

Premesso che con D.G.R. n. 11-303 in data 12.07.2010 la Regione Piemonte ha preso atto del Programma del Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale per la destinazione a servizi – parcheggi di due aree site nel territorio del Comune di Venaria Reale in prossimità della Reggia e dei Giardini, delimitate, la prima, dalla Via Castellamonte, dalla sponda destra del torrente Ceronda e da altre proprietà private, la seconda dal Viale Carlo Emanuele II, dalla sponda destra del torrente Ceronda e da altre proprietà private;

atteso che con il medesimo provvedimento deliberativo veniva autorizzata la cessione in comodato d'uso al Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale del Viale Carlo Emanuele II in Venaria Reale per il tratto compreso fra l'ingresso al Parco La Mandria (TO), denominato Ponte Verde, ed il Viale Amedeo di Castellamonte, demandando al Direttore al Patrimonio l'adozione degli atti occorrenti;

dato atto che, nelle more della stipulazione del contratto, il suddetto bene regionale veniva consegnato al Consorzio La Venaria Reale in data 8.2.2012, così come descritto nel relativo verbale sottoscritto tra le parti in pari data;

visto l'allegato schema di contratto, che sarà stipulato secondo la forma prevista dall'art. 33 lett. b) della L.R. 23.1.1984, n. 8, il quale dispone la concessione in comodato del bene regionale al Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale, dalla data della stipulazione e per la durata del Consorzio stesso, alle condizioni di seguito riassunte:

il Comodatario è costituito custode del bene concesso in comodato già nella disponibilità del medesimo, con l'obbligo di mantenerlo con la diligenza del buon padre di famiglia; l'eventuale cessazione del comodato comporterà, per il Comodatario, l'obbligo di riconsegna del bene al Comodante, nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, come descritto nel sopra richiamato verbale dell'8.2.2012, fatto salvo il normale deperimento d'uso e le eventuali trasformazioni per innovazioni, addizioni e migliorie assentite dalla Regione;

il Comodatario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, sostituzione o trasformazione dell'area senza il preventivo assenso scritto del Comodante. Eventuali innovazioni, addizioni o migliorie assentite dalla Regione saranno, al termine del comodato, acquisite dalla Regione medesima senza corresponsione di indennità;

il Comodatario non può concedere a terzi il godimento del bene oggetto del comodato senza il consenso del Comodante e l'area di proprietà regionale oggetto del contratto dovrà essere destinata esclusivamente ad uso pubblico, di norma al transito ed eventuale sosta. Utilizzi diversi da quello di uso pubblico dovranno essere reciprocamente concordati tra le parti;

sono a carico del Comodatario le spese relative al godimento del bene, nonché quelle inerenti ai servizi di manutenzione ordinaria, pulizia, custodia, ecc. con esclusione di quelle già a carico di Amministrazioni terze, inclusi gli oneri di vigilanza e controllo sui beni assunti in comodato. Il Comodatario sarà inoltre tenuto ad effettuare a sua cura e spese, senza diritto a compensi od indennizzi di sorta, la manutenzione ordinaria del bene, al fine di conservarlo nella sua consistenza e stato attuali. Il Comodatario dovrà stipulare per il bene assunto in comodato apposita assicurazione, con primaria compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile nei confronti di terzi, per un massimale pari ad € 3.000.000,00. Sanno altresì a carico del Comodatario le spese relative alla registrazione del contratto;

la Regione Piemonte Comodante procederà a svolgere i lavori di manutenzione straordinaria dell'area data in uso, nonché a rimborsare le spese sostenute a titolo di manutenzione straordinaria

dal comodatario, ove si tratti di interventi necessari, urgenti ed indifferibili ivi compresi gli interventi derivanti da adeguamento o modifica della normativa di sicurezza qualora gli stessi interventi comportino opere di manutenzione straordinaria;

il diritto di recesso sarà esercitabile da ciascuna delle parti, con almeno sei mesi di anticipo, mediante lettera raccomandata a.r. Per tutti gli altri casi di restituzione anticipata del bene si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in tema di comodato (art. 1809);

dato atto che il sopra citato schema di contratto di comodato è stato sottoscritto per preventiva accettazione dal Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale;

ritenuto pertanto di procedere alla stipula di un contratto di comodato, alle condizioni riassunte in narrativa;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 143/2012, in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 Class. 001.030.070 del 7.2.2013; tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i.;

determina

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la stipulazione di un contratto di comodato con il Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale avente ad oggetto il Viale Carlo Emanuele II in Venaria Reale per il tratto compreso fra l'ingresso al Parco La Mandria (TO), denominato Ponte Verde, ed il Viale Amedeo di Castellamonte;
- di approvare l'allegato schema di contratto di comodato, che sarà stipulato secondo la forma stabilita dall'art. 33 lett. b) della L.R. 23.1.1984, n. 8, avente validità dalla data della stipulazione dello stesso e per la durata del Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs n. 33/2013.

Il Direttore Regionale Giovanni Lepri

Allegato

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO DI COMODATO TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE AVENTE AD OGGETTO IL VIALE CARLO EMANUELE II NEL COMUNE DI VENARIA REALE (TO).

TRA:

la Regione Piemonte (c.f. 80087670016), nella persona del Direttore regionale della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio dott. Giovanni Lepri, nato a Verona il 18/03/1964,domiciliato per la carica presso la sede della Direzione stessa in Via Viotti, 8 - 10121 Torino

Ε

Il Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale (C.F. 97704430012 - P.I. 09903230010)con sede in Piazza della Repubblica 4 - 10078 Venaria Reale (TO), nella persona del Dott. Alberto Vanelli, nato a Palmanova (UD) il 10/07/1947, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio stesso, in qualità di Direttore.

PREMESSO CHE

Con D.G.R. n. 11-303 in data 12/07/2010 è stata autorizzata la cessione in comodato d'uso, ai sensi di quanto previsto dal C.C. al Consorzio di

Valorizzazione Culturale La Venaria Reale, del tratto di Viale Carlo Emanuele II compreso fra l'ingresso al Parco La Mandria, denominato Ponte Verde, ed il Viale Amedeo di Castellamonte.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Regione Piemonte, d'ora innanzi denominata "Comodante", concede in comodato d'uso gratuito al Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale, d'ora innanzi denominata "Comodatario", che accetta, il Viale Carlo Emanuele II in Venaria Reale (TO), per il tratto compreso tra l'ingresso del Parco Regionale La Mandria, denominato Ponte Verde, ed il Viale Amedeo di Castellamonte, così come meglio identificato nella planimetria allegata al presente atto alla lettera A.

Sono escluse dal presente contratto le infrastrutture e sottoservizi presenti nell'area e in capo ad altri enti e/o amministrazioni.

ART. 2 - DURATA

La durata del presente contratto decorre dalla data di stipulazione e coinciderà con la durata del Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale.

Esso cesserà di produrre effetti quando, per qualsiasi motivo cesserà di esistere il Consorzio stesso o salvo diversa decisione concordata tra le parti.

ART. 3 - DESTINAZIONE

L'area oggetto di comodato, come meglio individuata al precedente art.1, dovrà essere destinata esclusivamente ad uso pubblico, di norma al transito ed eventuale sosta.

Eventuali diversi utilizzi da quello di uso pubblico devono essere reciprocamente concordati.

ART. 4 - PRESA IN CONSEGNA - DISMISSIONE

Le parti danno atto che l'area è già nella disponibilità del Comodatario. La riconsegna dovrà avvenire mediante la redazione di verbale sottoscritto congiuntamente tra le parti.

ART. 5 - STATO DEI LUOGHI

Il Comodatario è costituito custode del bene concesso in comodato, con l'obbligo di mantenerlo con la diligenza del buon padre di famiglia. L'eventuale cessazione del comodato comporterà, per il Comodatario, l'obbligo di riconsegna del bene al Comodante, nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, come descritto nel verbale sottoscritto tra le parti in data 08/02/2012 salvo il normale

deperimento d'uso e le eventuali trasformazioni di cui al successivo articolo 6.

ART. 6 - INNOVAZIONI, ADDIZIONI E MIGLIORIE

Il Comodatario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione, sostituzione trasformazione dell'area senza il preventivo assenso scritto del Comodante. Eventuali innovazioni, addizioni o migliorie assentite dalla Regione saranno, al termine del comodato, acquisite dalla Regione medesima, senza corresponsione di indennità.

ART. 7 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI

Ai sensi dell'art. 1808 del Codice Civile, il Comodatario è tenuto ad effettuare a sua cura e spese, senza diritto a compensi od indennizzi di sorta, la manutenzione ordinaria del bene, al fine di conservarlo nella sua consistenza e stato attuali.

Il Comodante si impegna a svolgere altresì i lavori di manutenzione straordinaria dell'area data in uso, nonché a rimborsare le spese sostenute a titolo di manutenzione straordinaria dal comodatario, ove si tratti di interventi necessari, urgenti ed indifferibili ivi compresi gli interventi derivanti da adequamento o modifica

della normativa di sicurezza qualora gli stessi interventi comportino opere di manutenzione straordinaria.

ART. 8 - SPESE

Restano a carico del Comodatario le spese relative al godimento del bene, nonché quelle inerenti ai servizi di manutenzione ordinaria, pulizia, custodia, ecc. con esclusione di quelle già a carico di Amministrazioni terze.

ART. 9 ONERI DI VIGILANZA E ASSICURAZIONE

Sono a carico del comodatario gli oneri di vigilanza e controllo sui beni assunti in comodato. Il comodatario è tenuto a stipulare per il bene assunto in comodato apposita assicurazione, con primaria compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile nei confronti di terzi, per quanto di competenza in attuazione del presente atto, avente come massimale un importo pari a € 3.000.000,00.

ART. 10 - OSSERVANZA DI REGOLAMENTI ED ORDINANZE

Il Comodatario è tenuto all'osservanza dei regolamenti comunali riguardanti la pulizia e l'igiene, e di ogni altra ordinanza emanata in proposito dalle competenti autorità.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE

Ai sensi dell'art. 1804 codice civile il Comodatario non può concedere a terzi il godimento del bene oggetto del presente comodato senza il consenso del Comodante.

Se il Comodatario non adempie agli obblighi suddetti, il Comodante può chiedere l'immediata restituzione del bene, salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 12 - RECESSO DELLE PARTI

Il diritto di recesso dal presente comodato è esercitabile da ciascuna delle parti con almeno sei mesi di anticipo, mediante lettera raccomandata a.r.

Per tutti gli altri casi di restituzione anticipata del bene oggetto del presente atto si fa riferimento a quanto previsto dal C.C. in tema di comodato (art. 1809).

ART. 13 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Del presente contratto si richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 5, Tariffa Parte 1, del D.P.R. n. 131/1986 e l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. n. 642/1972, trattandosi di atto scambiato tra Pubbliche Amministrazioni. Le spese relative alla

registrazione saranno a carico del Comodatario.

ART. 14 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ad ogni effetto del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari, il Comodante elegge domicilio presso la sede della Direzione Regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, in Torino, Via Viotti n. 8.

Il Comodatario elegge domicilio presso la sede del Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale, in Piazza della Repubblica 4 - 10078 Venaria Reale (TO).

E' esclusa la validità delle comunicazioni a qualunque altro recapito.

ART. 15 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente comodato, le parti richiamano le disposizioni del C.C., nonché gli usi locali non incompatibili con le norme in vigore.

ART. 16 - NORMATIVA E FORO COMPETENTE

Nel caso dovessero insorgere controversie tra le parti, competente è il Tribunale di Torino.

ART. 17 - PRIVACY

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente

comodato verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Le parti dichiarano di avere attentamente preso visione della presente scrittura che accettano integralmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

ELENCO ALLEGATI:

All. A - Planimetria

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli artt. 2(durata), 3 (destinazione), 4 (presa in consegnadismissione), 5 (stato dei luoghi) 6 (innovazioni, addizioni e migliorie), 7 (manutenzioni e riparazioni), 8 (spese), 9 (oneri di vigilanza e assicurazione), 10 (osservanza di regolamenti ed ordinanze), 11 (divieto di cessione), 12 (recesso delle parti), 13 (spese di registrazione), 14 (elezione di domicilio), 15 (rinvio a disposizioni di legge), 16 (normativa e foro competente), del

presente contratto.

IL COMODANTE

IL COMODATARIO